

SENT. N° 183/16<sup>14</sup>

dep. il 26-1-16



Sl

RE 2588/11

CRON. 1382/16

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TREVISO - 1<sup>a</sup> SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

dott.ssa *Valeria CASTAGNA*

Presidente

dott.ssa *Daniela RONZANI*

Giudice

dott.ssa *Laura CECCON*

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 2588/11 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 08.04.11

da

, elettivamente domiciliato in Follina - Piazza IV Novembre n. 20, presso l'avv. Mauro Narduzzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiana Danesin e Roberta Bettiolo del Foro di Venezia, per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 04.12.14

**ATTORE**

contro

, elettivamente domiciliato in Treviso - Vicolo del Gallo n. 2, presso l'avv. Marina Larice, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione ex art. 299-302 c.p.c. del 23.05.12

**CONVENUTO**

con l'intervento di

, elettivamente domiciliata in Oderzo - Via Umberto I n. 20/1, presso l'avv. Francesca Ginaldi, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e contestuale intervento

TERZA INTERVENUTA

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO IN SEDE**

**INTERVENTORE EX LEGE**

Causa trattenuta per la decisione all'udienza del 08.01.15, sulle seguenti conclusioni delle parti:

**PER L'ATTORE:**

*nel merito: contrariis reiectis, accertarsi le circostanze indicate nella narrativa dell'atto di citazione e in accoglimento della domanda dichiararsi il difetto di veridicità della dichiarazione con cui*  
*ha riconosciuto come suo figlio naturale , nato a .*

*in data (atto n. 18, parte II, serie A).*

*Ordinarsi all'Ufficio di Stato Civile di . di effettuare l'annotazione della sentenza nell'atto di nascita n. , parte II, serie A, anno 1994.*

*Spese e compensi, anche relativi alla ctu, integralmente rifiusi.*

*Dichiara di non opporsi alla richiesta di mantenimento del cognome da parte del convenuto.*

**PER IL CONVENUTO**

*Contrariis reiectis,*

*NEL MERITO: dichiararsi inammissibili, e comunque rigettarsi in toto, le domande attoree.*

*IN OGNI CASO: mantenere invariato, in capo al convenuto, il cognome acquisito a seguito del riconoscimento effettuato dal Sig. quanto conforme all'interesse del convenuto medesimo.*

*Spese e compensi, anche di C.T.U., integralmente rifiusi.*

**PER LA TERZA INTERVENUTA**

*NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale – posto che il figlio ha diritto alla conservazione della propria identità personale – è inammissibile l'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento c.d. di compiacenza, proposta da chi era consapevole – al momento del riconoscimento – di riconoscere come proprio un figlio altrui (si veda Trib. Napoli, 11.4.2013 e*



Trib. Civitavecchia, 23.2.2009), dichiararsi inammissibili, e comunque rigettarsi in toto, le domande attoree, con condanna di \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese tutte di causa, anche di C.T.U..

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: ci si rimette alla prudente valutazione dell'adito Giudice in merito al disconoscimento del minore \_\_\_\_\_ da parte di \_\_\_\_\_

IN OGNI CASO: condannarsi \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese tutte di causa, anche di C.T.U., tenuto conto che la sig.ra \_\_\_\_\_ mai ha negato che \_\_\_\_\_ non fosse figlio naturale di \_\_\_\_\_ e che quest'ultimo, al momento del riconoscimento, ben sapeva di non essere il padre naturale di \_\_\_\_\_

### **PER IL PUBBLICO MINISTERO**

*Conclude per l'accoglimento delle conclusioni del Curatore di \_\_\_\_\_*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

\_\_\_\_\_ che in data \_\_\_\_\_ contrasse matrimonio concordatario con \_\_\_\_\_, impugna per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 263 c.c. il riconoscimento di figlio naturale effettuato contestualmente all'atto di matrimonio nei confronti di \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_

Afferma infatti che \_\_\_\_\_ era nato da precedente relazione della moglie, quando ancora non sussisteva rapporto di conoscenza con la \_\_\_\_\_

Sono parte del giudizio il figlio riconosciuto \_\_\_\_\_, originariamente, in quanto minore, rappresentato da un Curatore Speciale nominato dal Presidente del Tribunale e successivamente costituitosi in proprio, dopo il raggiungimento della maggiore età, la madre \_\_\_\_\_, intervenuta in proprio, ed il Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70, n. 3) c.p.c., trattandosi di causa che verte in materia di stato della persona.

La circostanza che \_\_\_\_\_ non sia figlio biologico dell'attore e che quest'ultimo, all'atto del riconoscimento, abbia agito nella consapevolezza dell'assenza di un vincolo naturale di filiazione è sempre stata assunta come pacifica dalle parti private.



Tuttavia, vertendosi in materia di diritti indisponibili, si è proceduto ad accertamento di natura genetica, all'esito del quale è risultato confermato che non è il padre biologico di .

Ciò posto, si oppongono all'accoglimento della domanda attorea, valorizzando il dato fattuale della pacifica consapevolezza in capo a , al momento del riconoscimento, di non essere il padre biologico di

In particolare, la madre, nella propria comparsa di costituzione, osserva come, utilizzando lo strumento del riconoscimento di figlio naturale che, in virtù del contestuale atto di matrimonio, ha comportato l'acquisto in capo a dello status di figlio legittimo, l'attore abbia voluto realizzare gli effetti che sarebbero conseguiti all'adozione del figlio del coniuge, forma speciale di adozione prevista dall'art. 44 della legge 184/83, come tale irrettabile.

Il figlio ha invece eccepito la radicale inammissibilità dell'impugnazione, richiamando a sostegno di tale posizione alcune pronunce della giurisprudenza di merito che, in tempi recenti, si sono motivatamente discostate dal risalente precedente della giurisprudenza di legittimità, espresso da Cass. n. 5886/1991, richiamata invece dall'attore (*"l'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 cod. civ., è ammessa in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento, e quindi anche nel caso in cui il riconoscimento stesso sia stato effettuato con la consapevolezza dell'altrui paternità. La relativa azione è imprescrittibile, in considerazione della peculiare natura delle azioni di stato, le quali incidono in materia dominata da interessi pubblici e perciò sottratta alla disponibilità dei privati, senza che ciò violi l'art. 3 Cost., in relazione alle ipotesi previste dagli artt. 244, 265, 266 e 261 cod. civ."*).

La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta, alla luce della recente riforma introdotta con D.Lgs. 154/2013.



Come è noto, il decreto in questione ha radicalmente modificato la formulazione dell'art. 263 c.c., che nel testo novellato trova applicazione anche alla fattispecie in esame, per le ragioni che verranno di seguito esposte.

L'impugnazione per difetto di veridicità (l'articolo ha mantenuto la rubrica originaria), che in precedenza poteva essere promossa dallo stesso autore del riconoscimento senza limiti temporali, è ora imprescrittibile solo per il soggetto riconosciuto, mentre il suo autore può proporre l'azione entro il ristretto termine di un anno, decorrente dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita o, se prova di avere ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, ma comunque non oltre il termine di cinque anni dall'annotazione predetta.

E' noto che l'art. 263 c.c., nella sua formulazione originaria, è andato incontro a plurime censure di legittimità costituzionale, proprio sotto il profilo della insussistenza di un termine per l'esercizio dell'azione (a differenza di quanto previsto dall'art. 244 c.c. previgente), che esponeva il figlio al rischio di vedersi privato "ad libitum", in qualsiasi momento della sua vita, del proprio *status* da parte dell'autore del riconoscimento.

La questione era stata una prima volta dichiarata inammissibile da Corte Cost. 134/1985, sul rilievo che solo il legislatore potesse stabilire la durata del termine da sostituire alla prevista imprescrittibilità, ove peraltro si sottolineava la difficoltà di individuare un razionale *dies a quo* per la decorrenza di un tale termine posto che "*il riconoscimento del figlio naturale è un atto di volontà corrispondente normalmente, ma non sempre, alla convinzione di chi lo opera di essere il genitore naturale, sicché il detto dies a quo potrebbe essere non quello della conoscenza di fatti che escludono la paternità naturale, bensì quello del pentimento di chi ha operato il riconoscimento*".

Con sentenza n. 158/1991, la Corte Costituzionale aveva poi espressamente affrontato la questione del riconoscimento di mala fede, effettuato cioè da chi fosse pienamente consapevole della insussistenza di un vincolo di filiazione biologica.



La Corte ricostruiva l'*excursus* storico che aveva portato il legislatore del 1942 a scegliere di dare rilievo unicamente al dato oggettivo della assenza del vincolo di sangue, escludendo di limitare la legittimazione ad agire al solo autore del riconoscimento in buona fede e ciò in forza di un "*principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere*".

La Corte escludeva quindi che sussistesse la denunciata disparità di trattamento tra figli naturali riconosciuti (permanentemente esposti alla perdita del proprio *status* attesa l'imprescrittibilità dell'azione ex art. 263 c.c.) e figli legittimi (in relazione ai quali invece l'azione di disconoscimento di paternità era sottoposta a rigidi termini di decadenza dall'art 244 c.c.), ritenendo le due situazioni non comparabili "*dato che per la prima, come s'e detto, vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di status deve cadere, da cui la imprescrittibilità dell'azione; per la seconda vale la presunzione pater est is quem iustae nuptiae demonstrant superabile solo -per il favor legitimitatis- con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento*".

La questione è stata nuovamente affrontata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 112/1997, in relazione ad un'ordinanza di rimessione nella quale veniva censurata la previsione dell'art. 263 c.c. nella parte in cui escludeva qualsiasi discrezionalità del giudice di valutare, con riferimento al caso concreto, la conformità di una pronuncia di accoglimento dell'impugnazione all'interesse del minore.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione osservando come il legislatore avesse voluto "*privilegiare il favor veritatis, in funzione di un'imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti di filiazione*", sul rilievo che la tutela della verità dovesse "*porsi in relazione anche alla necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori*".

Rileva infatti la sentenza che il legislatore "*per contrastare il diffondersi di prassi illecite, ha ritenuto di dover istituire un sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore, attribuendo al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, il potere di disporre opportune*

*indagini al fine di accertare la veridicità del riconoscimento e, conseguentemente, il potere di nominare al minore un curatore speciale per l'impugnazione del riconoscimento, in presenza di fondati motivi per ritenere che questo non sia veritiero. La finalità così perseguita dal legislatore deve individuarsi proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realtà biologica, ovvero, qualora ciò non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte dalle norme sull'adozione".*

Concludeva quindi nel senso che non era possibile *"contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità"*.

La norma è stata da ultimo oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale, che con ordinanza 7/2012 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione portata nuovamente al suo esame.

In particolare, l'ordinanza di rimessione valorizzava, con riferimento ad ipotesi di riconoscimento c.d. di compiacenza, che la mancanza di un limite temporale all'esercizio dell'azione di cui all'art. 263 c.c. comportava che il *favor minoris* rischiava *"di essere sacrificato non tanto al favor veritatis, quanto piuttosto a decisioni soggettive del riconoscente, che per motivi di opportunità riesce a far cessare unilateralmente ogni vincolo costituito ed ogni responsabilità liberamente assunta in precedenza con il riconoscimento"*.

Evidenziava inoltre l'esistenza di una previsione normativa, l'art.9 della legge 40/2004, che, con riferimento alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (e quindi in un caso in cui pacificamente non sussiste vincolo di filiazione naturale), esclude l'esperibilità dell'azione prevista dall'art. 263 c.c..

La Corte ha ribadito il proprio precedente orientamento, valorizzando peraltro che *"la crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si ponga in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla*



*propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico" e,*  
quanto allo specifico profilo della legge sulla fecondazione assistita, <sup>si osserva</sup> che la norma richiamata prevede un'ipotesi di intangibilità *ex lege* dello *status*, che non incide sul profilo della imprescrittibilità dell'azione di cui all'art. 263 c.c. (l'unico in contestazione), ma su quello completamente diverso, ma non censurato, della legittimazione alla impugnazione medesima.

E' altresì noto come, in tale contesto normativo, che aveva sempre resistito alle censure di incostituzionalità sollevate, parte della giurisprudenza di merito abbia espresso un orientamento contrario all'ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità con riferimento ad ipotesi di riconoscimento c.d. di compiacenza e quindi nei casi di azione promossa dall'autore del riconoscimento effettuato nella piena consapevolezza di non essere il genitore biologico.

Tale elaborazione giurisprudenziale rispondeva all'esigenza, avvertita nella coscienza sociale, di impedire che, in qualsiasi momento e quindi anche in situazioni in cui si fosse da tempo consolidato un rapporto di appartenenza del figlio riconosciuto al nucleo familiare in cui si trovava inserito, potesse essere attuata una sostanziale revoca da parte di chi era pienamente consapevole degli effetti giuridici che sarebbero conseguiti ad una falsa dichiarazione in ordine alla sussistenza del rapporto di filiazione.

In tale filone giurisprudenziale si inseriscono le pronunce citate dal convenuto a sostegno della richiesta di rigetto della domanda attorea.

In questo panorama giurisprudenziale, il problema dell'ammissibilità dell'azione nel caso di riconoscimento c.d. di compiacenza era ben noto al legislatore della riforma della filiazione, attuata con la legge 219/12, che all'art. 2, lett. g), nel prevedere una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, indicava tra i criteri direttivi quello della *"modificazione dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati"*.

Nella Relazione Illustrativa al Parlamento, che accompagnava lo schema del Decreto Legislativo che ha poi assunto il n. 154/13 (che ha riformato l'art. 263 c.c.), si legge infatti, quale premessa rispetto alla descrizione della disciplina novellata, che *“nel vigore dell'attuale normativa codicistica la giurisprudenza di merito e la dottrina avevano più volte dubitato della costituzionalità di una disciplina che lasciava per sempre il figlio nato fuori del matrimonio esposto all'impugnazione, anche da parte di chi avesse consapevolmente effettuato un falso riconoscimento, con conseguenze irrimediabili circa lo stato di figlio ....”*, e successivamente viene indicato che *“il legislatore delegato ha inteso, dunque, mutare il principio fondante la disposizione lasciando prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio e ciò, soprattutto, in ragione della natura volontaria dell'atto di riconoscimento e della conseguente assunzione di responsabilità che esso comporta”*.

L'attuale formulazione dell'art. 263 c.c., dalla quale – come si dirà – si ricava l'ammissibilità dell'azione anche nel caso di “falso” riconoscimento, è frutto quindi di una consapevole scelta del legislatore delegato che, nel riformare la norma, ben aveva presente i rilievi critici che erano stati al riguardo sollevati da dottrina e giurisprudenza.

Si desume dal testo del nuovo art. 263 c.c., nonché dal complesso delle norme che disciplinano la fattispecie, che l'intenzione del legislatore delegato è stata quella di conservare l'ispirazione originaria della norma, ovvero di fondare l'azione in questione sul solo dato obiettivo della mancanza di vincolo biologico di filiazione, senza dare rilievo allo stato soggettivo dell'autore del riconoscimento.

Ciò si ricava non solo dalla conservazione della rubrica dell'articolo, che continua a fare riferimento al “difetto di veridicità” (e non invece all'errore), ma anche dal diverso *dies a quo* del termine annuale nell'ipotesi, incolpevole, di ignoranza della propria impotenza, da cui si ricava che nei casi residui, in cui il termine decorre dall'annotazione sull'atto di nascita, non rileva invece l'atteggiamento soggettivo dell'autore e quindi che egli fosse o meno incorso in errore in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento.

La circostanza poi che sia stato conservato rilievo, quali stati soggettivi inficianti l'avvenuto riconoscimento, esclusivamente alla violenza ed allo stato di incapacità risultante da interdizione, ulteriormente avvalorata la tesi che il legislatore abbia voluto confermare l'irrilevanza dell'errore, quale vizio della volontà, ai fini dell'accoglimento dell'azione.

Non è fondata quindi, alla luce della novella legislativa, l'eccezione sollevata dal convenuto, che si basa sulla diversa prospettazione, compatibile con la generica formulazione della norma previgente, della sussistenza di un limite, ricavabile da altre norme dell'ordinamento, alla proponibilità dell'azione da parte dell'autore del riconoscimento in mala fede.

La norma nella sua nuova formulazione trova infatti applicazione anche al caso in esame, pur essendo il giudizio stato introdotto prima della riforma normativa.

Trattasi infatti di norma di natura processuale, in quanto, stabilendo essa dei termini di decadenza per la proponibilità dell'azione, disciplina profili attinenti alla sua ammissibilità.

L'applicabilità della norma anche ai giudizi in corso trova conferma poi nella disciplina transitoria prevista dall'art. 104, comma 10 del predetto decreto: *"fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo"*.

Unico limite all'applicazione della norma è quindi quello del giudicato, con la conseguenza che essa trova applicazione anche nei giudizi già promossi, ma non ancora definiti, come quello in esame.

L'unico interrogativo che ci si può porre, in astratto, in relazione alla norma di cui si discute, è quello relativo ad eventuali profili di legittimità costituzionale della stessa, che il Tribunale ritiene tuttavia vadano esclusi.



Il legislatore delegato, introducendo un limite temporale all'impugnabilità del riconoscimento, ha infatti realizzato il temperamento degli interessi potenzialmente coinvolti dall'impugnazione ed in relazione ai quali erano stati in precedenza sollevati i dubbi di costituzionalità.

In primo luogo, nella fissazione di identici termini per l'azione di disconoscimento della paternità e dell'impugnazione di cui si discute, ha eliminato ogni distinzione tra figli matrimoniali e non matrimoniali.

Inoltre, con la fissazione di un limite temporale, ha individuato il punto di equilibrio tra l'esigenza di verità del riconoscimento e quella, di favore per la persona, di conservazione dello *status* di figlio, che diviene prevalente sul primo decorso un anno dal giorno dell'annotazione del riconoscimento, fatta eccezione per l'ipotesi di riconoscimento in buona fede determinato dall'ignoranza della propria condizione di impotenza, ove comunque il bilanciamento degli interessi non può superare il limite del quinquennio, oltre il quale lo *status* diventa intangibile.

Si consideri infatti che l'esigenza di verità del riconoscimento risponde anche ad un interesse tutelato in sede penale, essendo l'alterazione di stato sanzionata dall'art. 567, 2° comma c.p. e la falsa dichiarazione in atti dello stato civile su qualità personali proprie o di altri dall'art. 495, 2° comma c.p., nonché a quello di evitare abusi finalizzati ad eludere l'applicazione di norme poste a tutela degli stessi minori: basti considerare che, nel caso dell'adozione del figlio del coniuge prevista dall'art. 44 della legge 184/83 (cui, secondo la prospettazione della terza intervenuta, poteva essere assimilato, nelle intenzioni dell'autore del riconoscimento, il caso concreto in esame), la semplice manifestazione di volontà da parte degli interessati costituisce presupposto necessario, ma da solo non sufficiente, per l'adozione del provvedimento, dovendo il Tribunale per i minorenni effettuare le ulteriori valutazioni previste dall'art. 57 della legge citata.

Deve poi ritenersi norma di natura eccezionale e pertanto non estensibile analogicamente la previsione dell'art. 9 della legge n. 40/2004 che, nel caso di

ricorso a pratiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, esclude (ed escludeva anche quando tale pratica era vietata dalla legge), per quanto qui di rilievo, che il convivente il cui consenso sia ricavabile da atti concludenti possa esercitare l'impugnazione di cui all'art. 263 c.c..

Trattasi di norma che disciplina una fattispecie non assimilabile a quella di cui si discute se non sotto il profilo dell'assenza di vincolo biologico in capo al genitore "legale" (situazione peraltro già contemplata dall'ordinamento giuridico con l'istituto dell'adozione), ove però i due casi radicalmente divergono quanto a motivazione che sorregge la scelta operata (univoca nel caso della fecondazione assistita, non indagabile a priori nel caso di "falso" riconoscimento), al momento in cui avviene la manifestazione di volontà (prima della fecondazione quanto al primo caso, a nascita già avvenuta nel secondo) ed agli effetti di essa (la stessa venuta ad esistenza di un individuo, nel primo caso, e l'attribuzione di uno *status* giuridico ad una persona già nata, nel secondo).

Tali differenze giustificano, a parere del collegio, non solo l'impossibilità di estendere analogicamente la disciplina sopra richiamata, ma anche il diverso trattamento normativo assicurato alle due fattispecie e pertanto non pongono dubbi di legittimità costituzionale quanto alla nuova formulazione dell'art. 263 c.c. sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost..

L'azione proposta dall'attore va dunque accolta, dovendosi dare rilievo esclusivamente al profilo oggettivo della mancanza di vincolo di filiazione biologica ed essendo tale accoglimento giustificato, seppure a fronte di impugnazione avvenuta a distanza di molti anni dal riconoscimento, unicamente in ragione della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. 154/13.

Quanto alla conservazione del cognome " da parte del convenuto, va rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni, lo stesso attore, mutando la domanda sul punto originariamente proposta, ha dichiarato a verbale di non opporsi a tale mantenimento.

Domanda in questo senso è stata esplicitata dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni definitive, ma poteva considerarsi già implicitamente introdotta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, nella parte in cui era stato chiesto il rigetto *in toto* di tutte le domande attoree (che comprendevano originariamente anche quella di perdita del cognome " " e di riattribuzione del cognome materno " ").

La domanda va accolta.

Il principio della conservazione del cognome anche nell'ipotesi in cui venga accertato che esso non corrisponde a quello che spetterebbe per legge al soggetto secondo lo *status familiae* è stato da tempo affermato dalla Corte Costituzionale. Con sentenza n. 13/1994 è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 165 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, per contrasto con l'art. 2 Cost., nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile che comporti cambiamento del cognome intervenga per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, questi possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove esso sia oramai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Nel caso qui considerato, il figlio è stato fin da tenera età (il riconoscimento è intervenuto quando aveva solo tre anni) identificato nei rapporti sociali con il cognome " ", che, atteso il rilevante intervallo di tempo da allora trascorso, è divenuto certamente vero e proprio segno distintivo della sua identità personale nelle relazioni interpersonali, assistito per questo da tutela di rango costituzionale, che prevale sulla tutela del nome quale mero segno indicativo di una discendenza familiare.

Va quindi accolta la richiesta del convenuto, sulla quale peraltro anche l'attore concorda, di conservare il cognome " ".

La domanda risarcitoria originariamente proposta in via riconvenzionale dal convenuto, in quanto non riprodotta nelle conclusioni definitive, né trattata negli scritti difensivi conclusivi, deve invece intendersi implicitamente rinunciata.



La complessità e la novità delle questioni trattate e la circostanza che decisiva, ai fini del giudizio, sia stata un riforma normativa introdotta a processo già pendente, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle di CTU.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento di figlio naturale effettuato da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nell'atto di matrimonio contratto in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (atto n. \_\_\_\_\_, parte II, serie A);
- accerta il diritto del convenuto di conservare il cognome " \_\_\_\_\_ ";
- manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di \_\_\_\_\_ di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016

IL PRESIDENTE

dott.ssa Valeria Castagna



IL GIUDICE EST.


Dott.ssa Laura Ceccon



IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Dott. Annalisa Avila  
Deposito in cancelleria il

26-01-16

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Dott. Annalisa Avila



F A T T E comunicazioni AL P.M.  
Treviso, 2-2-16

 IL CANCELLIERE

Fatto avviso telematico  
26-01-16

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Dott. Annalisa Avila

